**Art. 81**

**Approvazione del bilancio e del rendiconto consuntivo**

***Lo Stato assicura l'equilibrio tra le  entrate  e  le spese del proprio bilancio, tenendo conto delle fasi avverse e  delle fasi favorevoli del ciclo economico.    
Il ricorso  all'indebitamento  è  consentito  solo  al  fine  di considerare gli effetti del ciclo economico e, previa  autorizzazione delle  Camere  adottata  a  maggioranza   assoluta   dei   rispettivi componenti, al verificarsi di eventi eccezionali.***   
Ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede  ai  mezzi per farvi fronte.    
Le Camere  ogni  anno  approvano  con  legge  il  bilancio  e  il rendiconto consuntivo presentati dal Governo.    
L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso  se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a  quattro mesi.    
Il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali  e  i criteri volti ad assicurare l'equilibrio tra le entrate  e  le  spese dei bilanci e  la  sostenibilità  del  debito  del  complesso  delle pubbliche  amministrazioni  sono  stabiliti  con  legge  approvata  a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera, nel  rispetto dei princìpi definiti con legge costituzionale.

**Art. 97**

**Organizzazione e princìpi della Pubblica amministrazione**

***Le pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, assicurano l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico.***  
I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge [[95](https://lexscripta.it/codici/costituzione/articolo-97)], in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione.   
Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari.   
Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge .

**Art. 117**

**Relazione tra la potestà legislativa statale e regionale**

La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.   
Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:   
a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;   
b) immigrazione;   
c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;   
d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;   
e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; perequazione delle risorse finanziarie;   
f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;   
g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;   
h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;   
i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;   
l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;   
m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;   
n) norme generali sull'istruzione;   
o) previdenza sociale;   
p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;   
q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;   
r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;   
s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.   
Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei princìpi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato. Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.   
Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.   
La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.   
Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.   
La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.   
Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.

**Art. 119**

**Autonomia finanziaria delle Regioni**

***I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci,  e  concorrono  ad assicurare l'osservanza dei vincoli economici e finanziari  derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea.***  
I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i princìpi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio.   
La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante.   
Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite.   
Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni.   
I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i princìpi generali determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento,  con  la  contestuale  definizione  di  piani  di ammortamento e a condizione  che  per  il  complesso  degli  enti  di ciascuna Regione sia rispettato l'equilibrio di bilancio. E' esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti.